



COMUNE DI CASALFIUMANESE

(CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA)

Piazza Armando Cavalli n° 15 - tel. 0542/666122-666223 - fax 0542/666251

e-mail: urp@comune.casalfiumanese.bo.it – pec: comune.casalfiumanese@cert.provincia.bo.it

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 DEL 08/02/2018

OGGETTO : ALIQUOTE 2018 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E TASI.
CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2017.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **otto** del mese di **Febbraio** alle ore 20:30 su convocazione disposta, si è riunito il Consiglio Comunale nella consueta Sala della Residenza Municipale.

Risultano presenti ed assenti i componenti qui di seguito elencati:

	NOME	PRES	ASS
1	RIVOLA GISELLA	X	
2	POLI BEATRICE	X	
3	RONCHI CESARE	X	
4	SUZZI CLAUDIA	X	
5	CONTI PIERPAOLO	X	
6	ALPI RENATO	X	
7	BARTOLINI ANDREA	X	
8	CALDERONI GIANNI	X	
9	PADOVANI MARISA		AG
10	MURRU NICOLA	X	
11	SARTI FABRIZIO		AG
12	ONNEMBO ENNIO DANIELE	X	
13	CAICONTI MANUEL	X	

Totale presenti: 11 Totale assenti: 2

Assiste alla seduta Il Segretario Comunale Dott. Vittorio Melis.

Il Sindaco Gisella Rivola assume la presidenza e constatando la sussistenza del numero legale, pone in discussione l'argomento iscritto all'ordine del giorno.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: SUZZI CLAUDIA, CONTI PIERPAOLO, ONNEMBO ENNIO DANIELE

OGGETTO: ALIQUOTE 2018 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E TASI. CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2017.

Il testo integrale della discussione relativa al presente punto all'o.d.g. verrà riportata in altro successivo verbale avente ad oggetto "Approvazione verbale seduta consiliare del 08.02.2018"

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione C.C. n. 42 del 30.7.2015 sono state approvate, contestualmente al Bilancio 2015 e coerentemente alle norme all'epoca vigenti, le aliquote IMU anno 2015 e che con successive deliberazioni C.C. n. 16 del 29.04.2016 e C.C. n. 3 del 31.3.2017 sono state confermate, le aliquote IMU rispettivamente per l'anno 2016 e 2017, con esplicitazione delle disposizioni vigenti a decorrere dal 1 gennaio 2016, come espressamente disposto dal relativo art.1 comma 999 della L. n. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016), pubblicata in G.U. il 30/12/2015;

Richiamate le disposizioni di modifica della disciplina normativa IMU di cui all'art. 13 D.L. n. 201/11 e all'art.1 commi 639 e ss. della L. n. 147/13, e, in particolare, le disposizioni inserite con L. n. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016), pubblicata in G.U. il 30/12/2015 ed espressamente disposto dal relativo art.1 comma 999, in vigore dal 1.1.2016:

- a) alla disciplina IMU dei terreni agricoli, con esenzione IMU dei terreni agricoli di cui all'art.7 comma 1 lett.h) del D. Lgs. 504/92 (riportata ai criteri di cui alla circolare ministeriale 9/93) ed esenzione IMU dal 2016 per i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) all'introduzione di una nuova ipotesi di riduzione del 50% della base imponibile IMU, destinata all'unità immobiliare concessa in comodato a parenti in costanza dei previsti requisiti (L.208/15, art.1 comma 10 lett.b, che integra l'art.13 comma 3 del D.L.201/11) ;
- c) all'introduzione dell'abbattimento di imposta *ex lege* (pari al 25%) specifico per immobili locati a canone concordato (L.208/15, art.1 comma 53, che modifica l'art.13 del D.L.201/11 introducendo il nuovo comma 6 bis);
- d) all'estensione dell'esclusione da IMU anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (L.208/15, art.1 comma 15, che modifica l'art.13 comma 2 del D.L.201/11);

Richiamata la Legge n. 205 del 27/12/2017 (c.d. Legge di Stabilità 2018), pubblicata in G.U. 302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62), laddove il comma 37 dell'art. 1 prevede che all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 26, le parole: « e 2017» sono sostituite dalle seguenti: « 2017 e 2018» confermando, anche per il 2018, la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli Enti Locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle Regioni e agli Enti Locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Evidenziato che, alla luce di quanto sopra illustrato e considerato, possono essere riconfermate per

l'anno 2018 le aliquote IMU già deliberate per gli anni 2016 e 2017 con le precedenti richiamate deliberazioni precisando quanto segue:

- a) con riferimento alla disciplina IMU terreni agricoli, la modifica introdotta dalla legge di stabilità 2016 non incide sui terreni agricoli ubicati nel Comune, già esente ai sensi della Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;
- b) con riferimento ai **sol**i i contribuenti in possesso dei requisiti disposti dal **novellato art.13 comma 3 lett.0a) del D.L.201/11**), **l'abbattimento al 50% della base imponibile** spettante alle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, purchè presenti le specifiche condizioni (che il contratto sia registrato; che il comodante possieda un solo immobile in Italia - trattandosi di agevolazioni riconosciuta per gli immobili ad uso abitativo e, dunque, laddove la norma richiama in maniera generica il concetto di immobile, la stessa deve intendersi riferita all'immobile ad uso abitativo Risoluzione Min. n. 1/DF del 17.2.2016; che il comodante risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato), il beneficio verrà applicato sull'aliquota ordinaria IMU già approvata nel 2015 e pari al **10 per mille**. Tale beneficio verrà applicato anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
- c) con riferimento ai proprietari che concedono in affitto immobili **stipulando contratti a canone concordato ai sensi della legge 431/1998 art. 2 comma 3** alle condizioni previste dagli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della Legge 9.12.1998, n. 431 (c.d. locazioni a canone concordato), **l'agevolazione di imposta ex lege** (pari al 25% dell'imposta annua dovuta) specifico per immobili locati a canone concordato (L.208/15, art.1 comma 53, che modifica l'art.13 del D.L.201/11) il beneficio è da applicarsi sull'aliquota ordinaria IMU al **10 per mille** previa comunicazione corredata da copia del contratto di affitto entro il termine di pagamento della prima rata;

Atteso che si rende opportuno acquisire ed aggiornare il database IMU/TASI in ordine all'applicazione del beneficio introdotto dell'abbattimento al 50% della base imponibile ai sensi del novellato art.13 comma 3 lett.0a) del D.L.201/11, nonché in ordine all'applicazione del beneficio introdotto dell'abbattimento del 25% dell'imposta annua dovuta per gli immobili locati a canone concordato predisponendo apposite comunicazioni da rendere entro il termine di pagamento della prima rata, divulgandole mediante il personale dell'Ufficio Tributi, rendendole disponibili sul sito dedicato, nonché a mezzo degli urp comunali, fermo restando ogni ulteriore requisito di legge;

Dato atto che:

- in applicazione della sospensione di cui al sopra richiamato art. 1 comma 26 della Legge n. 208/15, così come modificato con legge n. 232/2016 e con legge 205/2017 (Legge di Stabilità 2018), le aliquote IMU relative all'annualità 2018 non hanno subito aumenti, rispetto a quelle vigenti per l'anno 2016 e che, pertanto, non subiranno aumenti neppure nel 2018;
- l'art. 1 comma 17 della Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/15) - al fine di tener conto delle agevolazioni/esenzioni di cui ai commi da 10 a 16, 53 e 54 del medesimo articolo 1 per IMU - apporta varie modifiche all'art. 1 L. n. 228/12 ai commi 380-ter e quater, introducendo anche i nuovi commi sexies, septies ed octies ed incrementando il Fondo di Solidarietà Comunale; alla

luce di dette modifiche compensative del gettito atteso sono state elaborate le previsioni 2018 - 2020;

Richiamata altresì la deliberazione C.C. n. 43 del 30.7.2015 con cui sono state approvate, contestualmente al Bilancio 2015 e coerentemente alle norme all'epoca vigenti, le aliquote TASI anno 2015, nonché la deliberazione C.C. n. 16 del 29.04.2016 e C.C. n. 3 del 31.3.2017, con cui sono state confermate, contestualmente al Bilancio 2016 le aliquote TASI rispettivamente anno 2016 e 2017 e recepite le modifiche della disciplina normativa TASI di cui all'art.1 commi 639 e ss. della L. n. 147/13 e in vigore dal 1.1.2016 che di seguito si sintetizzano:

- a) esclusione da pagamento TASI per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (modifica dell'art. 1 comma 639 della L. n. 147/13;
- b) la sostituzione dell'art. 1 comma 669 della L. n. 147/13, in materia di presupposto impositivo TASI, ora individuato nel possesso o detenzione, a qualunque titolo, di fabbricati ed aree edificabili, ad eccezione in ogni caso di terreni agricoli e dell'abitazione principale di cui all'art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/11, escluse quelle classificate in categoria catastale A/1, A/8 ed A/9;
- c) l'integrazione dell'art. 1 comma 678 della L. n. 147/13 con la previsione per i c.d. "immobili merce", dal 2016, di un'aliquota TASI del 0,1 per cento, sulla cui misura i Comuni possono intervenire in diminuzione (fino all'azzeramento) o in aumento (fino ad un massimo del 0,25 per cento);

Preso atto che, a seguito delle modifiche normative, di fatto sono escluse da TASI tutte le ipotesi di abitazione principale intesa ai fini IMU di cui all'art.13 comma 2 del D.L.201/11 e ss.mm.ii. e dell'espresso rinvio dell'art.1 comma 669 della L.147/2013 così come recentemente riscritto dalla L.208/15, ad eccezione delle abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9;

Evidenziato che, alla luce di quanto sopra illustrato e considerato, possono essere riconfermate le aliquote TASI già deliberate con le precedenti richiamate deliberazioni C.C. n. 43 del 30.7.2015, precisando che in considerazione dell'avvenuta esclusione da TASI delle "abitazioni principali" come intese ai fini IMU e dell'espresso rinvio dell'art.1 comma 669 della L.147/2013 - così come recentemente riscritto dalla L.208/15- alle fattispecie di cui all'art.13 comma 2 del D.L.201/11, per l'anno 2016 sono soggette a TASI le sole unità immobiliari di lusso classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9 **adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze**, come indicata all'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 23 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii, ovvero per le unità immobiliari delle medesime categorie catastali che usufruiscono delle assimilazioni ed equiparazioni all'abitazione principale indicate all'art. 4 del Regolamento TASI, con aliquota **del 2,0 per mille**, in quanto immobili già sottoposti all'aliquota IMU del 4 per mille, fermo restando le detrazioni indicate nelle deliberazioni soprarichiamate;

Dato atto che:

- in applicazione della sospensione di cui al sopra richiamato art.1 comma 26 della Legge 208/15, le aliquote TASI relative all'annualità 2016 così come modificato con legge n. 232/2016 (c.d. Legge di Stabilità 2017), le aliquote TASI relative all'annualità 2017 non hanno subito aumenti, rispetto a quelle vigenti per l'anno 2016 e che, pertanto, non subiranno aumenti neppure nel 2018;
- l'art.1 comma 17 della Legge di Stabilità 2016 (L.208/15) - al fine di tener conto delle agevolazioni/esenzioni di cui ai commi da 10 a 16, 53 e 54 del medesimo articolo 1 per TASI -

apporta varie modifiche all'art.1 L.228/12 ai commi 380-ter e quater, introducendo anche i nuovi commi sexies, septies ed octies ed incrementando il Fondo di Solidarietà Comunale;

- l'art.1 comma 20 della Legge di Stabilità 2016 (L.208/15) destina un contributo al c.d. Fondo IMU/TASI, già destinato per il 2014 e 2015 a compensare i Comuni per i quali il passaggio dall'imponibilità IMU dell'abitazione principale al successivo regime TASI, per i noti vincoli alla fissazione delle aliquote, non consentiva di ricostituire il gettito perduto e che alla luce di dette modifiche compensative del gettito atteso sono state elaborate le previsioni 2016-2018;

Considerato il potere regolamentare comunale di cui agli articoli 52 del D.Lgs. n.446/97 e 7 del D.Lgs. n.267/2000, indubbiamente esercitabile grazie all'espresso richiamo all'art.52 del D.Lgs.446/97 fatto ai fini I.U.C.-IMU dall'art.1 comma 702 della Legge 147/13 ed ai fini IMU dagli articoli 14, comma 6, del D.Lgs. n.23/11 ss.mm.ii. e 13, comma 13, del D.L. n. 201/11 ss.mm.ii.;

Visti:

- l'art.1 comma 639 e ss della Legge 147/13 istitutiva della IUC, anche alla luce delle recenti modifiche introdotte con validità 01/01/2016 dalla L.208/15;
- gli articoli 8, 9 e 14 del d.Lgs.23/11 e l'art.13 del D.L.201/11 e ss.mm.ii (ivi comprese le recenti modifiche introdotte con validità 01/01/2016 dalla L.208/15), nonché il D.Lgs.504/92;
- l'art.52 D.Lgs.446/97 e l'art.7 del D.Lgs.267/00;

Visto il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio, con proroga di quelle in corso in caso di mancata approvazione;

Visto il Decreto Ministero Interno del 29 novembre 2017 (G.U. 285 del 6.12.2017) con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2018 da parte degli Enti Locali è differito al 28 febbraio 2018;

Ricordato che con deliberazione Consiglio Comunale n. 63 del 21/11/2011 sono state conferite al Nuovo Circondario Imolese le funzioni comunali in materia di "Servizio Tributi", al fine della sua gestione in forma associata secondo i tempi e le modalità previsti nella convezione allegata al suddetto provvedimento, definendo all'art. 6 della fattispecie relativa alla funzione associata del Servizio Tributi, la dotazione di un'unica struttura organizzativa suddivisa in due poli territoriali, alle dirette dipendenze del Circondario (**Area Est:** Comuni di Imola, Mordano, Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio e **Area Ovest:** Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, Castel Guelfo di Bologna);

Richiamata la deliberazione della Giunta del Nuovo Circondario Imolese n. 44 del 30 dicembre 2014 con la quale è stato approvato il trasferimento dal 1.1.2015 del personale già comandato al 100% al Nuovo Circondario Imolese, con mantenimento dell'attribuzione degli incarichi di direzione e la definizione delle Posizioni Organizzative che, a decorrere dall'1.1.2015, vanno a fare parte dell'organico dell'Ufficio Tributi Associato, mantenendo, per ciascuna Area Territoriale l'individuazione di un Responsabile referente, in riferimento ai tributi comunali rientranti nella gestione associata oggetto della presente convenzione;

Visto il Decreto Prot. n. 288/1 del 9/1/2018 del Presidente del Nuovo Circondario Imolese di nomina del Dott. Roberto Monaco quale dirigente del Servizio Tributi Associato Nuovo Circondario Imolese;

Attesa la necessità di dichiarare ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, l'eseguibilità immediata della presente deliberazione, in quanto presupposto per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018;

Visto che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di cui trattasi sono stati espressi i pareri di cui al prospetto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di considerare copia fedele del dibattito quanto riportato su supporto informatico – DVD – sottoscritto dal Sindaco e dal Segretario Comunale, conservato agli atti della segreteria generale;

Visto l'esito della votazione che dà il seguente risultato:

Presenti e votanti n. 11 Consiglieri

Esprimono voto favorevole n. 8 Consiglieri

Esprimono voto contrario n. 3 Consiglieri (Murru, Onnembo, Caiconti)

DELIBERA

1) di confermare, sulla base delle valutazioni espresse in premessa, per l'anno **2018**, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria già approvate con deliberazione C.C. n. 16 del 29 aprile 2016 e C.C. n. 3 del 31.3.2017 e per facilitazione di lettura di seguito riportate:

- a) l'aliquota di base ordinaria ai fini IMU nella misura del **10 per mille**, da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota, compreso gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- b) **aliquota ordinaria IMU del 4 per mille**, limitatamente alle unità immobiliari classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9 **adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze**, ovvero che usufruiscono delle assimilazioni all'abitazione principale indicate all'art. 4 del regolamento IMU, applicando **la detrazione di € 200,00 prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale** come indicata all'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii.;
- c) aliquota **agevolata IMU al 4 per mille** agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari – ovvero Acer - che beneficiano, altresì, della detrazione per l'abitazione principale prevista per le unità immobiliari di cui all'art. 8 comma 4 del D.Lgs. n. 504/92 (art. 13, comma 10, penultimo periodo, del D.L. n. 201/2011 - e ss. mm. ed integrazioni);
- d) aliquota **agevolata IMU al 7,6 per mille** a tutti gli immobili abitativi in possesso del requisito di ruralità ai sensi dell'art. 9, commi 3 e 6 del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, risultante da iscrizione nella apposita categoria catastale ovvero da iscrizione catastale riportante la annotazione di ruralità ai sensi dell'art. 2 comma 5 ter D.L. 102/2013 convertito in legge 124/2013;

2) di precisare che con riferimento all'agevolazione di imposta *ex lege* (pari al 25% dell'imposta annua dovuta) specifica per immobili **locati a canone concordato** (L.208/15, art.1 comma 53, che modifica l'art.13 del D.L.201/11 introducendo il nuovo comma 6 bis), l'abbattimento è applicato all'aliquota di cui alla lett. a) del precedente punto, fermo restando ogni ulteriore requisito di legge e a condizione venga inviata la comunicazione all'uopo predisposta da parte dell'Ufficio Tributi e resa disponibile sul sito dedicato corredata da copia del contratto di affitto entro il termine di pagamento della prima rata;

3) di precisare che con riferimento all'agevolazione di imposta pari **al 50% della base imponibile**, l'abbattimento è applicato all'aliquota di cui alla lett. a) del precedente punto **solamente** per i contribuenti in possesso di tutti requisiti disposti dal **novellato art.13 comma 3 lett.0a) del D.L.201/11**, ed è spettante alle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in **comodato** dal soggetto passivo ai parenti in linea

retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, alle condizioni in premessa richiamate, previa comunicazione da rendere entro il termine di pagamento della prima rata, all'uopo predisposta da parte dell'Ufficio Tributi e resa disponibile sul sito dedicato, fermo restando ogni ulteriore requisito di legge;

2) di confermare, sulla base delle modifiche normative riportate in premessa, per l'anno **2018**, le aliquote della TASI già approvate con deliberazione C.C. n. 16 del 29 aprile 2016 e C.C. n. 3 del 31.3.2017 e per facilitazione di lettura di seguito riportate:

a) unità immobiliari di lusso classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9 **adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze**, come indicata all'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 23 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii, ovvero per le unità immobiliari delle medesime categorie catastali che usufruiscono delle assimilazioni ed equiparazioni all'abitazione principale indicate all'art. 4 del Regolamento TASI, **l'aliquota TASI è del 2,0 per mille**, in quanto immobili già sottoposti all'aliquota IMU del 4 per mille, fermo restando le detrazioni indicate nelle richiamate delibere;

b) **aliquota zero** sulle restanti categorie di immobili;

3) di disporre che la presente deliberazione, a cura del Servizio proponente, venga inserita nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28.9.1998, n. 360 e ss.mm. entro i termini di cui all'art. 13 comma 13 bis del D.L. n. 201/2011;

4) di dichiarare il presente atto, previa separata votazione:

Presenti e votanti	n. 11 Consiglieri
Esprimono voto favorevole	n. 8 Consiglieri
Esprimono voto contrario	n. 3 Consiglieri (Murru, Onnembo, Caiconti)

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 139, 4° comma, del D.Lgs. 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Gisella Rivola

(atto sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Vittorio Melis

(atto sottoscritto digitalmente)